



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO LOCALI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.GARIBALDI"

Art. 1
OGGETTO

Il presente disciplinare ha per oggetto la regolamentazione delle procedure ad evidenza pubblica per la concessione in uso di locali posti all'interno dell'edificio scolastico "G.Garibaldi" appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente, ubicato in Via Vittorio Veneto, identificato al N.C.E.U al F° 68 mappali 40-42-1820, non destinati all'attività scolastica, in base a diverse norme (art. 50 Decreto Interministeriale n. 44/2001 e art. 96 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297) che stabiliscono come gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere concessi temporaneamente, al di fuori dell'orario di lezione, ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro che operino nell'ambito del pubblico interesse per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, ovvero possano attuare iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona in età minore, al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori inattività criminose.

I locali sono concessi in uso nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trovano.

Art. 2
REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono essere ammessi i seguenti soggetti, iscritti all'Albo delle Associazioni di volontariato, in possesso dei requisiti, come sotto individuati:

- Organizzazione di Volontariato
- Associazione di Promozione Sociale
- Associazione Sportiva Dilettantistica
- Associazione Culturale
- Altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto;
- Altri soggetti di cui all'art. 11 DPR n. 296/2005 (*specificare*) _____

operanti senza finalità di lucro sul territorio comunale indicativamente nei seguenti principali settori di attività e impegno:

- *Tutela diritto alla salute e alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale e di tutela portatori di handicap*
- *Promozione delle attività sociali, educative, formative, sanitarie e protezione civile*
- *Tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali e del patrimonio storico artistico*
- *Promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile*
- *Sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari*
- *Promozione del dibattito, del confronto e delle iniziative culturali che valorizzino ed impegnino le diverse espressioni dell'associazionismo culturale;*
- *Promozione e coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni che valorizzano la differenza di genere*
- *Promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche*

● *Promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative*

Sono ammesse le associazioni che non si trovano in situazione di morosità nei confronti del Comune alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Non sono ammessi i circoli privati, gli enti le associazioni che prevedano limitazioni in relazione all'ammissione dei soci, nonché i partiti politici o le organizzazioni sindacali o di datori di lavoro, le associazioni professionali o di categoria e comunque quelle che perseguono come finalità esclusiva gli interessi economici degli associati

ART. 3

DOMANDA DI CONCESSIONE

L'istanza di concessione, dovrà essere redatta su apposito modulo (Allegato A) in carta semplice, presentata in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, recapitata con qualsiasi mezzo (*per posta elettronica, a mezzo servizio postale, a mano o con altri mezzi ritenuti dal partecipante idonei sotto la sua responsabilità*) all'Ufficio Protocollo del Comune di Ozieri in Via Vittorio Veneto, entro il termine stabilito nell'avviso pubblico.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito nell'avviso, anche se il ritardo sia imputabile a motivi di forza maggiore, e a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo del Comune.

La busta dovrà riportare all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "Domanda per la concessione in uso di locali nell'edificio scolastico "G.Garibaldi".

La domanda, corredata da tutti gli allegati richiesti, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione/organizzazione/fondazione/ente richiedente e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 4

DISPONIBILITÀ ALLA COABITAZIONE O COSTITUZIONE DI UNICO SOGGETTO RAPPRESENTANTE

Nella domanda di concessione l'associazione, organizzazione, fondazione o ente dovrà specificare la disponibilità a condividere lo spazio richiesto con altre associazioni.

Nel caso in cui un soggetto intenda configurarsi come "capo-fila", si potrà presentare un'unica domanda, anche a nome e per conto delle altre associazioni disponibili a coabitare.

La disponibilità alla coabitazione costituisce premialità e verranno riconosciuti specifici punteggi.

E' ammessa la gestione associata degli spazi con nomina di un unico soggetto rappresentate di tutte le associazioni, organizzazioni, fondazioni o enti che andranno ad occupare i locali.

I soggetti concessionari risponderanno in modo solidale alle obbligazioni contratte con il Comune esonerando lo stesso da qualunque controversia possa insorgere tra le stesse sia di ordine organizzativo che di ordine economico.

In entrambe le fattispecie suindicate a corredo della domanda dovrà essere presentato un protocollo di intesa sottoscritto da tutte le associazioni partecipanti.

ART. 5
ISTRUTTORIA ISTANZE

La fase istruttoria è curata, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle richieste di concessione indicato nell'avviso pubblico, da una Commissione Intersettoriale di valutazione nominata dal Dirigente del Settore Cultura, Sport e P.I. e composta dal, Dirigente del Settore Cultura , Sport e P.I. in qualità di presidente, dal Responsabile del Servizio Cultura, Sport e P.I., dal Responsabile del Servizio Patrimonio, e da un dipendente di cat. C. in veste di segretario verbalizzante. La Commissione oltre a valutare le richieste di assegnazione pervenute e a formare la graduatoria provvisoria di assegnazione, dovrà indicare il canone d'uso. La graduatoria, l'assegnazione e i canoni definitivi saranno approvati con determinazione dirigenziale del Settore Cultura , Sport e P.I.

ART. 6
CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Sono di seguito elencati i criteri che la Commissione seguirà per l'attribuzione di punteggi utili alla stesura della graduatoria.

L'associazione dovrà presentare una relazione descrittiva per portare a conoscenza della Commissione l'attività svolta, le finalità statutarie e l'attività che si intende svolgere all'interno dei locali richiesti.

La relazione dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni oggetto di valutazione:

a) VALUTAZIONE GENERALE (max 15 punti)

1. Attività svolte nell'ultimo triennio 2012/2014 con riferimento a eventi organizzati e/o a cui si è partecipato fino ad un max di 6 punti:

Fino a 5 eventi complessivi (organizzati/partecipati)	Punti 1
Da 6 a 10 eventi	Punti 2
Oltre 10 eventi	Punti 3
Per ogni evento organizzato con il patrocinio del Comune	Punti 0,25 in aggiunta ai precedenti - fino ad un max di 3 p.

2. Attività che si intendono promuovere a favore della cittadinanza (max 5 punti):

Elemento quantitativo	Punti 0,10 per ogni iniziativa programmata sulla base di un calendario annuale fino ad un max di 2 punti
Elemento qualitativo: - tipologia degli interventi, obiettivi operativi; - fascia di età cui è rivolta l'iniziativa; - numero di utenti serviti, anche in eventuale work in progress; - raggio di influenza in termini di spazio e tempo, in collegamento con l'elemento quantitativo.	Fino ad un max di 3 punti

b) VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITA' ALLA COABITAZIONE (max 5 punti):

Non disponibile alla coabitazione	Punti 0
Disponibile alla coabitazione con 1 associazione	Punti 1
Disponibile alla coabitazione con 2 associazione	Punti 2
Disponibile alla coabitazione con 3 associazione	Punti 3
Disponibile alla coabitazione con 4 associazione	Punti 4
Disponibile alla coabitazione con 5 associazione	Punti 5

c) VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITA' A COSTITUIRE UNICO SOGGETTO RAPPRESENTANTE (max 1 punti):

Non disponibile	Punti 1
Disponibile	Punti 1

d) NUMERO ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E/O DI PRESENZA e ATTIVITA' SUL TERRITORIO (max 5 punti):

Attività sul territorio senza iscrizione	Punti 1
Fino a 5 anni di iscrizione e attività	Punti 2
Da 6 a 10 anni di iscrizione e attività	Punti 3
Da 10 a 20 anni di iscrizione e attività	Punti 4
Oltre 20 anni di iscrizione e attività	Punti 5

e) NUMERO ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE (max 5 punti)

Fino a 30	Punti 1
Da 31 a 90	Punti 2
Da 91 a 120	Punti 3
Da 121 a 150	Punti 4
Oltre 150	Punti 5

Nel caso più associazione abbiano richiesto lo stesso locale/immobile, a parità di punteggio, sarà data priorità al richiedente che, alla presentazione della domanda di partecipazione, potrà godere del diritto di prelazione e nel caso in cui ulteriore parità si darà priorità alla domanda che sarà pervenuta prima all'Ufficio Protocollo del Comune.

In relazione a coloro che non otterranno uno spazio, verrà stilata una graduatoria degli esclusi, ai quali verrà assegnata l'aula non appena si renderà disponibile.

Art. 7

ATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI

L'assegnazione dei locali, è rilasciata con la forma della concessione amministrativa, in carta legale, e verrà effettuata in ordine alla graduatoria approvata con determina del Dirigente del settore Cultura, Sport e P.I. e sottoscritta dal Dirigente medesimo.

Le spese per la sottoscrizione dell'atto di concessione sono a carico del soggetto concessionario

Art. 8
DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata della concessione, è stabilita di norma in anni 6 (sei) ovvero in un periodo inferiore su richiesta dell'interessato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla scadenza, la concessione non potrà essere tacitamente rinnovata.

Art. 9
CANONE DI UTILIZZO DEI LOCALI

I soggetti concessionari sono tenuti al versamento di un canone mensile come stabilito con delibera di Giunta Comunale n. n.27 del 15.02.2017 avente per oggetto "Direttive uso immobili comunali e determinazione tariffe di concessione e locazione", con la quale anche per i beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile in capo al Settore Cultura e P.I. sono stati individuati i canoni da applicare in funzione di attività culturali, sociali, formative promosse da altri soggetti terzi, o inquadrati tra quelli di cui al citato art. 11 DPR n. 296/2005.

IMMOBILE	PORZIONE	ATTIVITÀ AMMESSE	DURATA CONCESSIONE	CANONE ORDINARIO	CANONE AGEVOLATO	COMODATO
Ex Scuola Elementare G.Garibaldi	singola aula	culturali, sociali	Max anni 6	4,3 €/mq x mese	2,15 €/mq x mese	Soggetti art. 10 DPR 296/2005

La somma relativa al canone di cui sopra dovrà essere versata dai soggetti concessionari entro il 5° giorno di ogni mese, senza diritto di rivalsa né rimborso in caso di rinuncia dei locali, tramite versamento, su c/c postale n. 12520078 o c.c. bancario Codice IBAN del Conto Corrente: IT 23 J 01015 85000 000070188691, intestato alla Tesoreria del Comune di Ozieri facendo pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi, prova dell'avvenuto pagamento al Servizio Cultura, Sport e P.I. del Comune.

E' consentito il pagamento del canone annuale in unica soluzione con le suddette modalità ma il relativo versamento dovrà essere effettuato prima del rilascio della concessione.

Il ritardato pagamento del canone mensile verrà tollerato per un massimo di tre volte in un anno, sempre che questo venga versato entro il termine del mese di riferimento.

Nel caso si verifichi un ulteriore ritardato pagamento entro il mese di riferimento, oltre al caso di cui al comma precedente, verrà applicata la sanzione minima di cui all'art. 17.

Il mancato versamento del canone entro il mese di riferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17, oltre al pagamento del canone stesso.

Il canone sarà comunque dovuto anche in caso di non utilizzo, debitamente motivato, non tempestivamente comunicato al Servizio Cultura, Sport e P.I.

Art. 10

ONERI A CARICO SOGGETTO CONCESSIONARIO.

Sono a carico del soggetto concessionario (associazione, organizzazione, fondazione, etc.):

- a) l'obbligo di pagamento in modo autonomo, del canone per l'utilizzo dei locali assegnati così come definitivamente quantificato nell'apposito atto di concessione;
- b) la voltura, ove possibile, dei contatori per il riscaldamento, l'energia elettrica, la telefonia e l'acqua, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici del servizio, ovvero il rimborso al Comune delle spese di gestione stesse (se del caso pro quota) comprese quelle relative alle parti comuni condominiali, laddove presenti;
- c) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria necessaria e funzionale al godimento del bene affidato per gli scopi dell'attività socio-culturale;
- d) il pagamento dei tributi e delle tariffe dovute per i servizi erogati dal Comune;
- e) l'obbligo di garantire l'accesso all'immobile al personale dell'Amministrazione per eventuali accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;
- f) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deterioramento d'uso, lo sgombero e la pulizia finale degli stessi;
- g) l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso del bene assegnato;
- h) la manutenzione del cortile interno e pulizia degli spazi comuni.

Art. 11

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Competono al Comune gli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili, salvo differenti accordi, il mantenimento della messa a norma degli impianti e le condizioni di agibilità dei locali, nonché la titolarità e la gestione delle utenze ove non sia possibile la voltura da parte dell'associazione assegnataria.

Art. 12

RISERVA A FAVORE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la possibilità, in accordo con l'associazione assegnataria, di utilizzare la struttura o gli spazi assegnati per particolari esigenze, eventi e/o manifestazioni. In ogni caso è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di revoca della concessione d'uso per motivi di pubblico interesse pubblico connessi a finalità istituzionali deliberati dalla Giunta Comunale.

Art.13

MODALITA' UTILIZZO DEI LOCALI

Il locali di proprietà comunale posti all'interno dell'edificio scolastico "G.Garibaldi" vengono concessi esclusivamente per lo svolgimento di finalità di interesse pubblico, connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali e culturali perseguiti dal soggetto concessionario e dichiarati all'atto di presentazione della domanda, in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività, e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, di efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

Ogni soggetto concessionario dovrà usufruire esclusivamente dei locali assegnati, puntualmente individuati nella planimetria allegata all'atto di concessione.

L'accesso ai locali è consentito ai soci dell'associazione, organizzazione, fondazione o ente assegnatario titolare dell'atto di concessione.

Le chiavi di accesso all'immobile saranno consegnate solo ed esclusivamente il giorno della sottoscrizione della concessione.

Il possesso delle chiavi di accesso all'immobile di proprietà comunale è un diritto personale del soggetto titolare della concessione.

L'uso improprio delle stesse o la cessione ad altri comporterà la revoca immediata della concessione senza nulla pretendere circa il risarcimento delle somme già versate al Comune.

Le chiavi dovranno essere immediatamente rese al termine di validità della concessione o in caso di revoca della stessa e dovranno essere consegnate, senza alcuna forma di reticenza, al Servizio Cultura , Sport e P.I. del Comune.

La mancata osservanza delle suddette condizioni comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 17 e l'esclusione dal diritto di utilizzo di qualsiasi locale di proprietà comunale.

Poiché i locali vengono assegnati nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trovano i soggetti concessionari, previo ottenimento del titolo abilitativo, potranno eseguire, dei lavori di manutenzione straordinaria o eventuali migliorie finalizzate a garantire la sicurezza dell'immobile, sempreché ritenuti necessari o indispensabili per il corretto uso degli stessi da parte del Comune proprietario.

Gli interventi migliorativi finalizzati ad esclusive e specifiche necessità dei soggetti concessionari non potranno essere oggetto di scomputo dal canone concessorio e potranno essere eseguiti solo previo ottenimento di apposito Nulla-Osta da parte del Comune, soggetto proprietario del bene, pena la revoca della concessione.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere concordati e preventivamente autorizzati da parte del Servizio LL.PP. e Manutenzione, e Servizio Patrimonio del Comune; trattandosi di immobile di proprietà pubblica sottoposto a tutela, è necessario acquisire autorizzazione da parte del MIBACT ai sensi art. 21 comma 4 DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. (art. 15 DPR n. 296/2005).

Art. 14

OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI

Con la sottoscrizione della concessione il soggetto concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta a rilasciare nella piena disponibilità del Comune i locali per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza pretesa di rivalsa alcuna per il canone versato e delle eventuali migliorie apportate .

Durante il periodo di validità della concessione saranno a carico dei soggetti concessionari tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a tenere in condizioni di normale conservazione, igiene, salubrità ed efficienza i locali e gli impianti di proprietà comunale.

I soggetti concessionari potranno ottenere la concessione degli spazi a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria

Dovrà essere sempre garantita la custodia del bene.

Art. 15

VARIAZIONI E DIVIETO DI SUBAFFITTO

Le eventuali variazioni che possono intervenire nell'ambito dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'associazione, organizzazione, fondazione o ente, titolare della concessione dei locali comunali dovrà essere comunicata entro giorni 10 (dieci) al Servizio Cultura, Sport e P.I. del Comune.

Il soggetto concessionario durante il rapporto concessorio con l'Amministrazione Comunale, non potrà sub-concedere il bene pubblico, non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta per i miglioramenti apportati al bene pubblico.

E' vietato l'utilizzo del bene per lo svolgimento di attività diverse da quelle di pubblico interesse ovvero circoscritte ad un limitato numero di persone (circolo privato).

Art. 16
RESPONSABILITA'

Il Comune rimane sollevato da ogni eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dall'utilizzo dei locali.

Ogni soggetto concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di ogni danno che potrà provocare nei locali ed a terzi, e di presentare idonea documentazione e copia della medesima al Servizio Cultura, Sport e P.I.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di effettuare visite ispettive nei locali.

Art. 17
SANZIONI

Il presente disciplinare verrà fornito in copia, unitamente alla concessione, ad ogni soggetto concessionario dei locali che si impegna a rispettare quanto in esso contenuto.

La violazione delle sopraesposte condizioni, se non diversamente sanzionata, comporterà, per i contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00.

In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, verrà applicata quella accessoria dell'esclusione dal diritto di utilizzo dei locali, con immediata assegnazione degli stessi al successivo soggetto avente diritto.

Art. 18
AZIONE DI AUTOTUTELA SUI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Tutti i soggetti concessionari sono responsabili in solido verso il Comune e verso i terzi di qualsiasi danno da essi causato per colpa o negligenza e di ogni abuso e trascuratezza nell'uso dell'immobile di proprietà comunale concesso in uso.

Qualunque danno dovesse essere subito dai locali, parti comuni o dalle pertinenze dovrà essere immediatamente riparato a cura e spese dei soggetti danneggiati ed, in solido, degli utilizzatori, o, in difetto, a cura del Comune con spese a carico degli utilizzatori, pena la decadenza dalla concessione, comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dei titolari insolventi dal diritto di utilizzazione dei locali entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento.

E' assolutamente vietato l'accumulo di qualsiasi rifiuto, suppellettile, o altro materiale all'interno dei locali, parti comuni o aree di pertinenza dell'immobile in concessione.

La violazione alla presente disposizione verrà considerata deposito incontrollato di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e come tale sanzionata.

Art. 19
CONTROVERSIE E NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti sull'uso dei beni immobili di proprietà pubblica (DPR n. 296/2005).

Per ogni controversia derivante dalla stipula degli atti di concessione dei locali di proprietà comunale la competenza è del Foro di Sassari.